

**Associazione
Sportiva Dilettantistica**



**TARTUFAI
“ IL PERUGINO ”**

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

REGIONE UMBRIA

La nostra Associazione unitamente alle altre Associazioni Umbre che costituiscono l'U.T.U. con questo pro-memoria intende portare all'attenzione della S.V., quanto è disattesa la legge 8/2004, approvata all'unanimità da codesta Giunta Regionale. Subito dopo la sua emanazione è stata attaccata da tutte le direzioni nonché ostacolata anche a livello Istituzionale. In un primo momento è stata fatta oggetto di interpellanza al TAR dell'UMBRIA e successivamente alla Corte Costituzionale. La stessa corte lo ha dichiarata Costituzionale ad eccezione di due commi dell'art.2 ossia lettera b e c, lasciando peraltro inalterato il comma a ove prevede che la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici.

Ciò premesso è parere unanime che in detti terreni anche se soggetti a vincoli venatori la ricerca è libera. Altresì deve intendersi libera anche in quei terreni ove esistono Aziende faunistiche venatorie o Aziende agro-turistico venatorio, nei giorni di silenzio venatorio. Deve considerarsi libera la ricerca anche nei parchi, purchè rispondano al requisito di cui al comma a che identifica la libera ricerca nei boschi, terreni incolti e corsi d'acqua pubblici.

Altri attentati sono stati effettuati da più parti alla legge, già dichiarata legittima, con sentenza nr. 212, ma , alcuni proprietari terrieri, hanno nuovamente fatto ricorso alla Corte Costituzionale ritenendo che la legge non fosse legittima nella parte ove dispone che le tartufaie controllate debbono avere un'estensione massima di 3

ettari e per il loro riconoscimento è necessaria una produzione accertata di kg. 2 di tartufo per ettaro. La stessa Corte Costituzionale con sentenza nr.167 del 2009 ha respinto anche tale ricorso, ed ha ribadito la libera ricerca, oltre che nei terreni sopraccitati anche in quei terreni che non siano fondi chiusi e recintati secondo le norme del codice civile e comunque, nelle aziende faunistiche venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia (sentenza 328 del 1990). Ancora non soddisfatti le Sezioni Cacciatori ATC1 e 2 hanno proposto nuova opposizione al TAR dell'Umbria per vietare l'accesso dei cercatori di tartufo nelle zone a vincolo venatorio. Per quest'ultimo ricorso siamo ancora in attesa della legiferazione del Consiglio di Stato avendo la nostra categoria fatto opposizione.

Come bene si evidenzia Sig. Assessore questa legge è stata bistrattata da tutti, ma stante la sua primaria costituzionalità è stata impossibile attaccarla. Ciò non diminuisce il fatto che per poterla fare rispettare le nostre Associazioni si sono dovuti rivolgere ad avvocati disperdendo quelle risorse economiche che potevano essere investiti in modo diverso.

Per questo motivo ci rivolgiamo a Lei nella speranza che faccia proprie tutte le modifiche che già sono state presentate nella discussione nella quale si chiedevano pareri e modifiche all'atto 1483 in data 23.03.2009 e depositate presso quella Commissione.

Quest'Associazione da un'attenta lettura del nuovo regolamento ha evidenziato l'incongruenza sulla verifica, rinnovi e nuove autorizzazioni per tartufaie. E' impensabile che le Comunità Montana debbano controllare per il rinnovo tutte le tartufaie coltivate mentre per quelle controllate debbano effettuare il sorteggio del solo 10% di quelle in scadenza. Stessa cosa avviene per le nuove autorizzazioni, ossia viene fatta la verifica del solo 10% delle richieste e le rimanenti vanno autorizzate anche se non c'è ombra di tartufo. Per questo chiediamo con forza che tutte le tartufai naturali siano controllate e per quelle di nuova istituzione accertare su tutte l'esistenza dei 2 Kg. Di tartufo ad ettaro prima di rilasciare l'autorizzazione.

Si richiede che i conduttori di tartufaie controllate paghino le tasse in base al raccolto, accertato con autofattura come previsto dal comma 2 dell'art 5 della legge 28.2.94 nr.6, in alternativa paghino una tassa in base al tipo di tartufo prodotto. Tale tassa dovrà o potrà essere utilizzata dalla regione o dalla Comunità Montana per la sperimentazione, alla ricerca e potenziamento della tartuficoltura.

Si richiede una verifica delle sanzioni come appresso proposto, inasprimento le sanzioni per le ricerche in tempo e modo irregolari, arrivando anche a prevedere il reato di furto come avviene per la caccia..

Art 13 legge 6 del 1994

Idoneità alla ricerca e raccolta di tartufi

Distinguere le varie violazioni alla legge ossia:

Dopo il comma 4 aggiungere:

esercitava l'attività di ricerca di tartufi con il tesserino (autorizzazione rilasciato dalla Comunità Montana) scaduto di validità pur avendo corrisposto la relativa tassa di concessione

Pagamento di una sanzione da € €.....

Esercitava l'attività di ricerca di tartufi con il tesserino (autorizzazione rilasciato dalla Comunità Montana) scaduto di validità e non ha corrisposto la relativa tassa di concessione

Pagamento di una sanzione da €.....a €.....

Esercitava l'attività di ricerca di tartufi senza aver conseguito l'Autorizzazione per la Ricerca di Tartufi dalla Comunità Montana competente

Pagamento di una sanzione da €.....a €.....

Esercitava l'attività di ricerca con autorizzazione valida ma senza aver corrisposto la tassa di concessione

Pagamento di una sanzione da €.....a €.....

AGGIUNGERE NUOVO ARTT.

Rinnovo e convalida autorizzazione alla ricerca dei tartufi.

Qualora la richiesta di convalida di autorizzazione alla ricerca di tartufi viene presentata da soggetto la cui autorizzazione è scaduta da più di anni tre, la stessa va revocata ed il soggetto è tenuto a sostenere nuovi esami , altrimenti è sufficiente il versamento per l'anno solare in cui si richiede il rinnovo.

DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE

Art.1 comma 2 atto 1483

Deve essere indicato chiaramente che la Comunità Montana deve eseguire i controlli di tutte le tartufaie controllate per le quali viene richiesto il rinnovo pertanto l'art.3 del Regolamento nr. 8 del 16.07.2007 deve apportare la seguente modifica al comma 6

“ La verifica della Commissione viene effettuata dalla stessa a tutte (dicono a tutte) le tartufaie controllate per le quali viene richiesto il rinnovo”.

Qualora il proprietario terriero non abbia richiesto il rinnovo entro la data di scadenza, l'autorizzazione viene a cessare.

Per tale violazione pagamento di una sanzione amministrativa da €.....a €....., per il fatto di aver tenute apposte le tabelle di Divieto di Raccolta avendo l'autorizzazione scaduta e per la quale non è stato richiesto il rinnovo.

E' fatto obbligo ai conduttori di tartufaie controllate ,di potenziarle in ragione di $\frac{1}{4}$, per ogni periodo di riconoscimento.

I conduttori di tartufaie controllate debbono dimostrare annualmente o al momento della richiesta di rinnovo, con relativa autofattura, come previsto dal comma 2 dell'art.5 della legge 28.02.94 nr.6, i dati di raccolta del tartufo in base all'estensione della tartufaia, questi non possono essere inferiore ai 2 Kg. per ettaro come previsto dalla legge 8/04.

Si richiede che vengano a finire le recinzioni abusive e su quelle autorizzate non possono essere applicate cartelli abusivi come da allegato.

Il Divieto di raccolta di tartufo non può essere esercitato da un privato cittadino apponendo dei cartelli non conformi alla legge. Le tabellazioni vengono autorizzate

dalla competente Comunità Montana che rilascerà un congruo numero di tabelle in base all'estensione della tartufaia. Per coloro che appongono tabellazioni irregolari prevedere sanzioni pecuniarie di un certo rilievo.i

Modifica art.20 legge 28.2.94 nr.6

VIGILANZA

LA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLA PRESENTE LEGGE E' AFFIDATA IN VIA PRIMARIA AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI CARABINIERI ALLA POLIZIA DI STATO, SONO INOLTRE INCARICATI A FAR RISPETTARE LA PRESENTE LEGGE LA POLIZIA PROVINCIALE GLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE.

SONO ALTRESI AUTORIZZATI A FAR RISPETTARE LA PRESENTE LEGGE ANCHE LE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DESIGNATE DA COOPERATIVE, CONSORSI, ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO COME FINE ISTITUZIONALE LA PROTEZIONE DELLA NATURA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE PURCHÈ ABBIANO FREQUENTATO CORSI DI AGGIORNAMENTO SPECIFICO NEL SETTORE DELLA RICERCA DEL TARTUFO PER IL QUALE SIA STATA RILASCIATA ATTESTAZIONE DI FREQUENZA AL CORSO DA ESIBIRE AL MOMENTO DEL CONTROLLO.

Il Presidente
RONDINI Giuseppe